

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3324

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato RUSSO SPENA**

Presentata il 15 luglio 1966

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, contenente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 23 ottobre 1963, n. 1481, si è provveduto a modificare per un periodo di tre anni e fino al 31 luglio 1966 la disciplina della revisione dei prezzi per gli appalti delle opere pubbliche limitatamente alla misura dell'alea contrattuale, sono rimaste però in vigore le norme generali regolanti gli appalti medesimi contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con modifiche dalla legge 9 maggio 1950, n. 329.

Poiché l'esperienza acquisita in alcuni anni di applicazione delle norme di cui sopra aveva dimostrato la necessità di snellire le procedure per consentire il regolare svolgimento degli appalti e per porre la pubblica amministrazione in grado di realizzare nei tempi e nei modi previsti il complesso delle opere programmate, venne presentato per iniziativa dell'allora ministro dei lavori pubblici Pieraccini un disegno di legge divenuto poi legge 21 giugno 1964, n. 463.

Questa legge tra l'altro ripristina fino al 31 luglio 1966 la norma contenuta nell'arti-

colo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, con la quale è data facoltà alla pubblica amministrazione di disporre la restituzione totale o parziale delle ritenute di garanzia di altre ritenute consimili prima del collaudo delle opere purché queste risultino terminate e vi sia il conforme parere dell'ingegnere capo del genio civile o dell'ufficio tecnico competente.

Scopo principale della norma è, come si espresse il relatore al disegno di legge nella seduta del 15 maggio 1964 della Commissione Lavori pubblici della Camera, quello di superare le attuali difficoltà nel settore degli appalti pubblici.

Ora, poiché le difficoltà cui accennava il relatore non sono venute meno, e la norma in questione ha portato notevoli vantaggi a tutto il settore edilizio, si appalesa opportuno trasformare da transitoria in permanente la norma stessa la cui efficacia scade, come si è detto, il 31 luglio prossimo.

Per questi motivi mi onoro di sottoporre all'esame e al voto del Parlamento la seguente proposta di legge che non comporta onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà concessa alle amministrazioni e alle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, è consentita senza limiti di tempo nelle forme o con le garanzie stabilite dall'articolo medesimo.